

FOGLIO INFORMATIVO

Anticipi e Crediti di Firma

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 848 78 22 88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....
Qualifica..... Cod. Fiscale / P.A.....
Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione Albo.....
Telefono..... Fax..... Indirizzo e-mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 8 pagine, nonché copia dei documenti "Guida Pratica": "Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie" e "Il credito ai consumatori in parole semplici", dal soggetto sopra indicato.

Data Firma del cliente

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it)

CHE COSA SONO GLI ANTICIPI E CREDITI DI FIRMA

Il presente Foglio Informativo descrive caratteristiche, rischi e voci di costo relativi a:

- Linee di credito di firma
- Linee di credito di cassa
- Anticipi e finanziamenti per cassa a breve termine in euro e valuta estera
- Finanziamenti all'importazione ed anticipi all'esportazione in euro e valuta estera

CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CREDITO DI FIRMA

La linea di credito di firma è una forma di affidamento concessa da una banca alla clientela utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di crediti di firma. I crediti di firma possono assumere la forma di garanzie prestate, su richiesta della clientela, dalla Banca con le quali si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi (ad esempio accettazioni, avalli, fideiussioni, garanzie autonome, crediti documentari import, standby letter of credit, garanzie finanziarie, ecc.).

La concessione di una linea di credito di firma è subordinata all'attività di valutazione del richiedente da parte della banca con riguardo agli aspetti di solvibilità, affidabilità, reputazione e merito creditizio.

La linea di credito di firma è formalizzata attraverso la stipula tra il cliente richiedente e la Banca del "Contratto di Anticipi e Crediti di Firma"

I singoli utilizzi, in tutto o in parte, della linea di credito di firma, sono soggetti all'approvazione della Banca che si riserva di procedere con le opportune verifiche. Le caratteristiche, i rischi ed i costi relativi ai singoli prodotti di crediti di firma sono dettagliati nei Fogli Informativi "Fideiussioni e Garanzie Autonome" e "Incassi Documentari, Crediti Documentari e Lettere di Credito Standby (SBLC) (Servizi di Trade Finance con l'Estero)".

A garanzia della linea di credito di firma accordata la banca può richiedere la costituzione in pegno (garanzia) di merce o documenti rappresentativi delle merce sulla quale rivalersi in caso di insolvenza del cliente. Il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia. Sul valore della garanzia la banca applicherà uno scarto pari alla differenza tra l'ammontare della linea di credito di firma ed il valore stimato della garanzia.

CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CREDITO DI CASSA

La linea di credito di cassa è una forma di affidamento concessa da una banca alla clientela utilizzabile in tutto o in parte per esigenze temporanee di cassa rappresentati da anticipi e finanziamenti a breve termine in euro e valuta estera e/o finanziamenti all'importazione ed anticipi all'esportazione in euro e valuta estera.

La concessione di una linea di credito di cassa è subordinata all'attività di valutazione del richiedente da parte della banca con riguardo agli aspetti di solvibilità, affidabilità, reputazione e merito creditizio.

La linea di credito di cassa è formalizzata attraverso la stipula tra il cliente richiedente e la Banca del "Contratto di Anticipi e Crediti di Firma"

I singoli utilizzi, in tutto o in parte, della linea di credito di cassa, sono soggetti all'approvazione della Banca che si riserva di procedere con le opportune verifiche. In linea generale e fatte salve specifiche fattispecie, il cliente stipula con la banca un solo "Contratto di Anticipi e Crediti di Firma" a valere su cui, e nei limiti del cui ammontare, potrà essere effettuata una pluralità di anticipi e finanziamenti a breve termine in euro e valuta estera e/o finanziamenti all'importazione ed anticipi all'esportazione in euro e valuta estera.

A garanzia della linea di credito di cassa accordata la banca può richiedere la costituzione in pegno (garanzia) di merce o documenti rappresentativi delle merce sulla quale rivalersi in caso di insolvenza del cliente. Il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia. Sul valore della garanzia la banca applicherà uno scarto pari alla differenza tra l'ammontare della linea di credito di cassa ed il valore stimato della garanzia.

CARATTERISTICHE DEGLI ANTICIPI E FINANZIAMENTI PER CASSA A BREVE TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA

Attraverso gli anticipi e finanziamenti per cassa a breve termine in euro e valuta estera la Banca eroga al cliente una somma di denaro, di norma a tempo determinato, a supporto delle esigenze di tesoreria connesse all'attività di impresa.

Presupposto per l'erogazione di anticipi e finanziamenti per cassa a breve termine in euro e valuta estera è la preventiva valutazione e concessione di una linea di credito di cassa, così come esplicitato nei paragrafi precedenti.

Infatti, gli anticipi e finanziamenti per cassa a breve termine in euro e valuta estera sono tecnicamente perfezionati in due fasi distinte e successive. In una prima fase la banca delibera la concessione delle relative linee di credito di cassa (vedi paragrafo precedente), e stipula pertanto con il cliente un "Contratto di Anticipi e Crediti di Firma" i cui termini economici sono riassunti nel relativo documento di sintesi. La seconda fase si manifesta invece quando il cliente e la banca si accordano per effettuare una specifica anticipazione, negoziando eventualmente i termini economici, e principalmente il tasso di interesse e la scadenza da applicare al finanziamento. All'atto dell'anticipazione verrà prodotto uno specifico documento di sintesi che riporta i termini e le condizioni specificamente negoziate.

Gli anticipi e finanziamenti per cassa a breve termine in euro e valuta estera possono essere a tasso fisso o variabile e in Euro o Valuta Estera.

Gli anticipi e anticipi e finanziamenti per cassa a breve termine in euro e valuta estera possono assumere differenti forme, e sono pertanto regolati da una pluralità di contratti che prevedono diverse modalità di utilizzo delle linee di credito di cassa.

A titolo esemplificativo:

- finanziamenti a fronte di crediti vantati dal cliente quali gli anticipi su fatture, su contratto, con durata contrattualmente predeterminata (di norma pari al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data presunta di incasso), che prevedono l'erogazione in favore del cliente di una somma di denaro (corrispondente ad una percentuale del credito vantato dal cliente), la quale sarà rimborsata dal cliente con una quota parte proporzionale dei pagamenti ricevuti successivamente all'erogazione e, in ogni caso, alla scadenza contrattualmente pattuita.
- anticipi su portafoglio SBF, nei quali la banca mette a disposizione o eroga al cliente una somma di denaro (che sarà ragionevolmente incassata dal cliente in un momento futuro a fronte della una transazione commerciale sottostante), per una durata usualmente pari al periodo intercorrente tra la data di messa a disposizione dei fondi e la data presunta di incasso.



- Finanziamenti per esigenze finanziarie a breve termine che prevedono, invece, l'erogazione al cliente di somme di denaro per un periodo di tempo determinato, senza che il rimborso da parte del cliente sia legato a previsioni di incasso da parte dello stesso.

A garanzia del finanziamento accordato la banca può richiedere la costituzione in pegno (garanzia) di merce o documenti rappresentativi delle merce sulla quale rivalersi in caso di insolvenza del cliente. Il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia. Sul valore della garanzia la banca applicherà uno scarto pari alla differenza tra la somma erogata ed il valore stimato della garanzia.

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE ED ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE IN EURO E VALUTA ESTERA

L'Anticipo all'esportazione è un finanziamento concesso al cliente esportatore che gli consente lo smobilizzo immediato del credito dilazionato vantato nei confronti della controparte importatrice estera, per finanziare le necessità d'impresa e ottimizzare la gestione finanziaria.

I Finanziamenti all'importazione sono finanziamenti concessi al cliente importatore che gli consentono di pagare a vista la controparte esportatrice estera. Sono solitamente accesi contestualmente all'esecuzione del pagamento sottostante.

Entrambi i tipi di finanziamenti possono essere a tasso fisso o variabile e in Euro o Valuta Estera.

Presupposto per l'erogazione di finanziamenti all'importazione ed anticipi all'esportazione in euro e valuta estera è la preventiva valutazione e concessione di una linea di credito di cassa, così come esplicitato nei paragrafi precedenti.

Infatti, i finanziamenti all'importazione ed anticipi all'esportazione in euro e valuta estera sono tecnicamente perfezionati in due fasi distinte e successive. In una prima fase la banca delibera la concessione delle relative linee di credito di cassa (vedi paragrafi precedenti), e stipula pertanto con il cliente un "Contratto di Anticipi e Crediti di Firma" i cui termini economici sono riassunti nel relativo documento di sintesi. La seconda fase si manifesta invece quando il cliente e la banca si accordano per effettuare uno specifico finanziamento, negoziando eventualmente i termini economici, e principalmente il tasso di interesse da applicare al finanziamento. All'atto dell'erogazione verrà prodotto uno specifico documento di sintesi che riporta i termini e le condizioni specificamente negoziate.

A garanzia del finanziamento accordato la banca può richiedere la costituzione in pegno (garanzia) di merce o documenti rappresentativi delle merce sulla quale rivalersi in caso di insolvenza del cliente. Il valore della garanzia sarà stabilito tramite perizia. Sul valore della garanzia la banca applicherà uno scarto pari alla differenza tra la somma erogata ed il valore stimato della garanzia.

RISCHI DEGLI ANTICIPI E CREDITI PER CASSA A BREVE TERMINE

Le linee di credito di cassa e/o di firma non hanno rischi specifici.

Gli utilizzi, in tutto o in parte, della linea di credito di firma, come dettagliato anche nei Fogli Informativi dei singoli prodotti applicativi, possono esporre il cliente al rischio rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Gli utilizzi, in tutto o in parte, della linea di credito di cassa, nelle varie forme che possono assumere non hanno rischi specifici, ma producono interessi a carico del cliente calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo.

Per i finanziamenti in valuta estera il cliente potrebbe, invece, essere esposto ad un rischio di cambio nel caso in cui dovesse rimborsare il finanziamento con somme denominate in una divisa diversa da quella del finanziamento da estinguere.

Gli interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso variabile, associato ad uno specifico parametro di mercato. Pertanto l'onerosità degli stessi può variare nel tempo. È inoltre previsto che la banca possa chiedere il rimborso di quanto dovuto dal cliente a fronte dell'apertura di credito, con un preavviso non inferiore a un giorno.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel prospetto che segue rappresentano le voci di costo dei fidi relativi ai prodotti oggetto del presente foglio informativo, con la precisazione, tuttavia, che **i costi specifici relativi ai singoli prodotti, utilizzabili a seguito di concessione di una linea di credito di firma, sono descritti dettagliatamente nei seguenti Fogli Informativi:**

- Fideiussioni e garanzie autonome
- Incassi Documentari, Crediti Documentari e Lettere di Credito Standby (SBLC) (Servizi di Trade Finance con l'Estero)

Non sono altresì incluse le voci di costo relative all'operatività inerente le connesse operazioni di incasso e pagamento ed alla gestione dei conti correnti su cui tali anticipi vengo resi disponibili.

QUANTO PUÒ COSTARE LA LINEA DI CREDITO

ESEMPIO 1: LINEA DI CREDITO "A REVOCA"

TAEG 11,75%

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{t=1}^n C_t (1+X)^{-t} = \sum_{t=1}^n D_t (1+X)^{-t}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Nella formula del calcolo del TAEG sopra riportata si ipotizza che: X è il TAEG; l'accordato è pari a 40.000 euro; il credito viene erogato in un'unica soluzione; il credito è fornito per un periodo di un anno; il capitale può essere rimborsato solo per intero ed in un unico versamento entro un anno; gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando all'accordato, il tasso di interesse contrattuale; gli oneri sono inclusi nel TAEG e prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento.

Resta inteso, che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

ESEMPIO 2: LINEA DI CREDITO "A SCADENZA"

TAEG 11,75%

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{t=1}^n C_t (1+X)^{-t} = \sum_{t=1}^n D_t (1+X)^{-t}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. Nella formula del calcolo del TAEG sopra riportata si ipotizza che: X è il TAEG; l'accordato è pari a 40.000 euro; il credito viene erogato in un'unica soluzione; il credito è fornito per un periodo di un anno; il capitale può essere rimborsato solo per intero ed in un unico versamento entro un anno; gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando all'accordato, il tasso di interesse contrattuale; gli oneri sono inclusi nel TAEG e prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento.

Resta inteso, che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

Il TAEG riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.

ESEMPIO 3: QUANTO PUÒ COSTARE UNA SVALUTAZIONE DELL'EURO PARI AL 20% SU UN FINANZIAMENTO IN VALUTA ESTERA A SCADENZA

| DESCRIZIONE | VALUTA DEL FINANZIAMENTO* | | |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Dollaro USA (USD) | Sterlina UK (GBP) | Franco Svizzero (CHF) |
| Importo finanziamento | \$ 40.000 | £ 40.000 | Fr. 40.000 |
| Erogazione | In un'unica soluzione | | |
| Durata finanziamento | 12 mesi | | |
| Rimborso finanziamento | A scadenza - in un'unica soluzione | | |
| Tasso debitore nominale annuo | 7,60% | 7,60% | 7,60% |
| Valore cambio data erogazione (quantità di valuta per 1 Euro) | 1,1549 | 0,89687 | 1,1413 |
| Valore cambio data rimborso (quantità di valuta per 1 Euro) | 0,92392 | 0,717496 | 0,91304 |
| Capitale da rimborsare a scadenza nella valuta originaria | \$ 40.000 | £ 40.000 | Fr. 40.000 |
| Interessi da rimborsare a scadenza nella valuta originaria | \$ 3.040 | £ 3.040 | Fr. 3.040 |
| Totale da rimborsare nella valuta originaria | \$ 43.040 | £ 43.040 | Fr. 43.040 |
| Valore in Euro del capitale da rimborsare | | | |
| senza variazione tasso di cambio | € 34.635,03 | € 44.599,55 | € 35.047,75 |
| con variazione tasso di cambio | € 43.293,79 | € 55.749,44 | € 43.809,69 |
| Valore in Euro degli Interessi da rimborsare | | | |
| senza variazione tasso di cambio | € 2.632,26 | € 3.389,57 | € 2.663,63 |
| con variazione tasso di cambio | € 3.290,33 | € 4.236,96 | € 3.329,54 |
| Valore in Euro del Totale (Capitale + interessi) da rimborsare | | | |
| senza variazione tasso di cambio | € 37.267,30 | € 47.989,12 | € 37.711,38 |
| con variazione tasso di cambio | € 46.584,12 | € 59.986,40 | € 47.139,23 |

(*) L'operatività su altre valute, diverse da quelle dell'esempio sopra riportato, indipendentemente dalla disponibilità del relativo fido, è soggetta alla preventiva valutazione ed approvazione da parte della Banca, che si riserva di esaminare, di volta in volta, eventuali richieste in tal senso da parte del Cliente.



VOCI DI COSTO DEI FIDIRELATIVI AI PRODOTTI OGGETTO DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

| | |
|--|--------|
| Commissione annua per altri prodotti di credito diversi dall'apertura di credito (CAPC) ¹ | 2,00 % |
| Spese d'istruttoria ² | euro 0 |

SPECIFICHE VOCI DI COSTO RELATIVE A ANTICIPI E FINANZIAMENTI PER CASSA A BREVE TERMINE IN EURO E VALUTA ESTERA E FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE ED ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE IN EURO E VALUTA ESTERA

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Tassi, commissioni e spese | Entro i limiti della linea di credito di cassa | Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate | Tasso nominale annuo |
| | | Tasso debitore per utilizzi autorizzati su anticipi e sconti commerciali | 7,60% |
| | | Tasso debitore per utilizzi autorizzati su altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese | 12,00% |
| | | Tasso debitore per utilizzi autorizzati, applicato in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti dal Cliente, ove previsti | 12,00% |
| | Sconfinamenti extra-fido (oltre i limiti della linea di credito di cassa) | Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate | Tasso nominale annuo |
| | | Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato su anticipi e sconti commerciali | 7,60% |
| | | Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato su altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese | 12,00% |
| | Conteggio dei giorni valuta per sconto di portafoglio | L'ammontare dello sconto viene calcolato considerando l'anno civile, per il periodo intercorrente tra la data di presentazione degli effetti e la scadenza maggiorato dei seguenti giorni banca: <ul style="list-style-type: none"> - effetti a scadenza su BNL 10 gg fissi; su altre Banche o su Ufficio Postale 20 gg fissi - effetti a vista su BNL 10 gg fissi; su altre Banche o su Ufficio Postale 25 gg fissi Numero minimo giorni di sconto: 10 gg fissi | |
| | Valuta di addebito e accredito per operazioni in valuta diversa dall'euro | Valuta di addebito: giorno di esecuzione Valuta di accredito: giorno successivo a quello di esecuzione; in caso di negoziazione, usualmente, 2 giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione della valuta sul mercato. | |
| | Commissione | 2,50 per mille – minimo euro 5,00 da applicare ad ogni eventuale conversione | |

¹ La Banca, attraverso la presente linea di credito, diversa dall'apertura di credito, si impegna a concedere anticipi e crediti di firma, come sopra indicati, per un tempo determinato o indeterminato, previa verifica di volta in volta, in occasione di ogni singola richiesta, delle condizioni di credito. A fronte sia della concessione della linea di credito, sia dell'attività necessaria per degli oneri connessi alla valutazione dei singoli utilizzi (valutazione del rischio anche nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nelle operazioni, quali i debitori ceduti, i beneficiari delle garanzie prestate dalla Banca ecc.), la Banca percepisce dal cliente una commissione applicata dal momento della concessione della linea di credito, indipendentemente dall'utilizzo, e calcolata in misura proporzionale all'accordato e al periodo di tempo in cui la medesima è disponibile. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione delle spese. La formula di calcolo applicata, è la seguente: Addebito commissione per altri prodotti di credito diversi dall'apertura di credito (CAPC)% annuale x importo dell'accordato della linea di credito : numero periodi liquidazione spese nell'anno. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una commissione sulla linea di credito annuale del 2,0% ed addebitata su un conto corrente che prevede la liquidazione trimestrale delle spese (quindi 4 volte nell'anno): in questo caso si verificherebbe un addebito per trimestre pari a 5 euro (1000 x 2% : 4).

² Le spese di istruttoria remunerano la Banca per la valutazione del merito creditizio del Cliente e vengono addebitate indipendentemente dall'esito della valutazione. L'addebito avviene:

1. ogni volta che il Cliente richiede un nuovo affidamento o una revisione dell'importo affidato;

2. comunque ogni anno per le valutazioni necessarie a gestire la posizione di rischio del Cliente.

La determinazione dello scaglione di riferimento rispetto al quale viene calcolata la voce di costo è commisurata, nel caso di cui al punto 1, agli accordati dei soli nuovi affidamenti o di cui il Cliente ha richiesto la revisione, nel caso di cui al punto 2, alla somma totale degli affidamenti del Cliente per i quali le spese di istruttoria sono previste. In questo ultimo caso l'addebito avviene una sola volta per anno anche nel caso il Cliente abbia sottoscritto con la Banca più contratti di fido distinti.



| | | | |
|--|--|--|---|
| | di servizio per finanziamenti in valuta | di una divisa in un'altra | |
| | Finanziamenti import ed anticipi all'esportazione in euro e valuta estera | Accensione Proroga o decurtazione Estinzione | euro 0 euro 0 euro 0 |
| | Anticipazioni garantite da merce o documenti rappresentativi di merce | Accensione/Estinzione Proroga o decurtazione Rilascio ordine di consegna (DO-Delivery Order) | euro 0 euro 0 euro 0 più spese di eventuali bolli |
| | Spese | Spese di apertura | euro 0 |
| | | Spese accessorie forfettarie per la gestione contabile della linea di credito ³ | euro 0 |
| | | Numero di operazioni di rientro dalla linea di credito incluse nelle spese accessorie forfettarie | euro 0 |
| | | Spesa accessoria di rientro dalla linea di credito non inclusa nelle spese forfettarie | euro 0 |
| | | Spese di liquidazione periodica della linea di credito ⁴ | euro 0 |
| | | Invio Documenti di Trasparenza | Cartaceo: euro 1 (ad invio) Elettronico: euro 0 |
| | | Invio Resoconto | euro 0 |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it).

RECLAMI e RECESSO

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, oppure all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

³ In conseguenza della concessione della presente linea di credito, la Banca ha la necessità di attivare una contabilità speciale dove sono registrate tutte le operazioni collegate alla medesima, quali ad esempio le operazioni di rientro dalla linea di credito, l'addebito degli interessi ecc. Per la gestione della predetta contabilità speciale la Banca sostiene dei costi, che sono direttamente connessi alla presente linea di credito; essi sono calcolati forfettariamente nella misura indicata in questa specifica voce di costo.

⁴ Corrispondono alle spese di liquidazione periodica della contabilità speciale di cui alla precedente Nota 3.

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

RECESSO

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'affidamento, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno; tale facoltà può essere esercitata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità.

Il Cliente ha facoltà di recedere dalla linea di credito di cassa e/o di firma, con effetto di chiusura dell'operazione, mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito di cassa e/o di firma.

Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni

LEGENDA

| | |
|--|---|
| Spese forfettarie | Spese fisse per la gestione del rapporto. |
| Spese per invio rendicontazione | Costo che la banca applica ogni volta che invia una rendicontazione dell'andamento del rapporto. |
| Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al affidamento e/o allo sconfinamento. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| Affidamento o fido | Linea di credito di cassa e/o di firma che la banca concede al cliente. |
| Sconfinamento extrafido | Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede l'affidamento (linea di credito di cassa e/o di firma) utilizzabile. |
| Commissione per altri prodotti di credito diversi dall'apertura di credito (CAPC) | La Banca, attraverso la presente linea di credito, diversa dall'apertura di credito, si impegna a concedere anticipi e crediti di firma, come sopra indicati, per un tempo determinato o indeterminato, previa verifica di volta in volta, in occasione di ogni singola richiesta, delle condizioni di credito. A fronte sia della concessione della linea di credito, sia dell'attività necessaria per degli oneri connessi alla valutazione dei singoli utilizzi (valutazione del rischio anche nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nelle operazioni, quali i debitori ceduti, i beneficiari delle garanzie prestate dalla Banca ecc.), la Banca percepisce dal cliente una commissione applicata dal momento della concessione della linea di credito, indipendentemente dall'utilizzo, e calcolata in misura proporzionale all'accordato e al periodo di tempo in cui la medesima è disponibile. |
| Spese istruttoria | È il corrispettivo pagato dal cliente per compensare le risorse impiegate e le spese sostenute dalla Banca per l'analisi del merito creditizio, valutando la capacità del cliente di adempiere agli obblighi assunti nei termini concessi. |
| Anticipi e sconti commerciali | Finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c., finanziamenti all'importazione, anticipi all'esportazione e operazioni di sconto di portafoglio commerciale. |
| Altri finanziamenti alle imprese | Tutte le altre forme di finanziamento per cassa a breve termine, oggetto del presente documento, non riconducibili all'apertura di credito su conto corrente (cosiddetto scoperto di conto corrente), alla categoria degli anticipi e sconti commerciali, ai finanziamenti all'importazione ed agli anticipi all'esportazione. Ad es. operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, finanziamento scorte, sovvenzioni a scadenza, crediti concessi con |



| | | |
|---|-----------|--|
| | | delegazione di pagamento, mutui chirografari indipendentemente dalle modalità di ammortamento degli stessi. |
| Documento rappresentativo di merce | di | Il documento rappresentativo di merce attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in esso specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporre mediante trasferimento del titolo (Art. 1996 Codice Civile). |
| Pegno | | Diritto reale di garanzia costituito dal debitore o da un terzo su beni mobili al fine di garantire al creditore il soddisfacimento di un credito con prelazione rispetto ad eventuali altri creditori. |